



Dro, 25 agosto 2023

Interrogazione 18/2023

Egregio Signor Sindaco Mimiola Claudio  
Gentile Presidente del Consiglio Maffei Donatella

Oggetto: quiete pubblica – Nuovo regolamento di Polizia Urbana.

Premesso che:

in data 27 luglio 2023 è stato approvato all'unanimità con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 il Regolamento comunale di Polizia Urbana che all' **Articolo 12 – in tema di aree verdi, parchi giochi e giardini pubblici** e all' **Articolo 20 - Abitazioni private** riporta:

#### Articolo 12

1. *Le aree verdi ed i parchi giochi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludiche, fisico-motorie, sociali, per il riposo e lo studio e l'osservazione della natura.*
2. *Non sono consentite attività rumorose che, per la loro intensità e durata, disturbino la quiete del luogo.*
3. *È vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati; le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate ad un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.*
4. *Nei parchi giochi di cui all'allegato A è vietato disturbare la quiete pubblica; a tal fine vengono stabiliti gli "orari di silenzio" da rispettare nelle seguenti fasce orarie:  
dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 8.00 sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.  
Negli orari di silenzio è vietato produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo ed è vietato il gioco del pallone.*
5. *Nei parchi giochi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, è vietato:*
  - a) *fumare e bere bevande alcoliche;*
  - b) *creare punti di bivacco, campeggiare e/o pernottare;*
  - c) *gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;*
  - d) *utilizzare fiamme e/o accendere fuochi, se non sono presenti attrezzature adeguatamente predisposte, e abbandonare mozziconi;*
  - e) *soddisfare bisogni fisiologici;*
  - f) *danneggiare e/o imbrattare la segnaletica, l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco e deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti qualsiasi tipo di albero, i manufatti, le attrezzature e le costruzioni;*
  - g) *danneggiare la vegetazione e comunque cogliere fiori e recidere piante;*
  - h) *circolare con veicoli a motore; è permessa la circolazione e sosta dei veicoli in uso ai bambini e agli invalidi aventi le caratteristiche di cui all'art. 196 del DPR 16.12.1992 n. 495;*
  - i) *calpestare le aiuole;*
  - j) *permettere agli animali custoditi di calpestare le aiuole e di entrare nelle aree gioco;*
  - k) *la rimozione di nidi, la cattura e la caccia degli animali selvatici.*

È consentito l'uso delle attrezzature e dei giochi per bambini o adulti nei limiti di età consentiti dall'omologazione del gioco.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

## Articolo 20

1. Dalle ore 00:00 alle ore 8:00 gli apparecchi di diffusione vocale e sonora devono essere usati in modo da non turbare in alcun modo la quiete pubblica.
2. Nel centro abitato sono vietate le segnalazioni acustiche, salvo nei casi di pericolo immediato.
3. È vietato, specialmente nelle ore serali e notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini ed alla quiete con canti, schiamazzi, voci, uso di strumenti sonori o motori a scoppio che superino la normale tollerabilità.
4. Fatta salva ogni altra conseguenza di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

### Considerato

- che a norma dell'art. 46, comma 1, dello statuto comunale, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi di legge e quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo;
- altresì che l'art. 659 del Codice Penale prevede il c.d. Disturbo della Quietè Pubblica è sanzionato con ammenda e/o con la reclusione fino a 3 anni e che la giurisprudenza sul tema precisa che "ai fini dell'integrazione del reato di disturbo della quiete pubblica è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate dalla norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione alla loro intensità, l'attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone";
- che i concittadini con iniziativa personale, hanno provato ad interloquire e a chiedere ragione del comportamento, hanno ricevuto in cambio insulti, minacce.

### Constatato che:

- da diversi anni, come testimoniato da innumerevoli segnalazioni di privati cittadini, interrogazioni, discussioni in diversi consigli comunali, gruppi di ragazzi, nelle zone adiacenti il centro culturale di Dro e i parchi giochi presenti sul territorio comunale, in particolare nel periodo estivo e in orari notturni che a volte si prolungano fino alle prime luci dell'alba, si abbandonano, ad episodi di schiamazzo notturno, con intercalare di urla, bestemmie e turpiloqui di ogni genere;
- in data 31 agosto 2022 esasperati da tali deplorevoli azioni alcuni cittadini hanno depositato di una petizione popolare che in pochi giorni ha raccolto ben 127 sottoscrizioni che lamentavano il mancato rispetto della quiete pubblica;
- che l'intervento più volte richiesto delle forze dell'ordine, nonché le segnalazioni fatte da privati cittadini direttamente presso la caserma dei Carabinieri di Dro non ha prodotto alcun risultato soddisfacente.

### Vista

la recente sentenza n. 14209 del 23 maggio 2023 dove la Suprema Corte di Cassazione **ha condannato il Comune a risarcire i danni patiti dai cittadini per gli schiamazzi notturni.**

In particolare - si legge nella sentenza - *la tutela del privato che lamenti la lesione, anzitutto, del diritto alla salute (costituzionalmente garantito e incompressibile nel suo nucleo essenziale (Cost., art. 32)), ma anche del diritto alla vita familiare (convenzionalmente garantito (art. 8 CEDU: ctr., tra le altre, Cass.*

n. 2611/2017; Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 21649/2021)) e della stessa proprietà (che rimane diritto soggettivo pieno sino a quando non venga inciso da un provvedimento che ne determini l'affievolimento (Cass. n. 1636/1999)), cagionata dalle immissioni (nella specie, acustiche) intollerabili, ex art. 844 c.c.. provenienti da area pubblica (nella specie, da una strada della quale la Pubblica Amministrazione è proprietaria), trova fondamento, anche nei confronti della P.A. prima di tutto nelle stesse norme ora citate, poste a presidio dei beni oggetto dei menzionati diritti soggettivi.

**Ciò premesso, constatato e considerato si interroga il Sindaco per conoscere:**

- a) in ragione di quanto sopra riportato e in relazione all'autorità che il Sindaco riveste quale Ufficiale di Governo, avuto particolare riguardo al nuovo regolamento di Polizia Urbana, quali misure **concrete** intende intraprendere e/o ha intrapreso per far rispettare il citato regolamento al fine di debellare il malcostume che deturpa l'immagine del nostro comune oltre a rendere impossibile, l'indispensabile riposo notturno per quanti risiedono nelle vicinanze;
- b) se non sia, assolutamente, opportuno che lo stesso Sindaco convochi, al più presto, stante la gravità ed intollerabilità della situazione, una conferenza di servizio con le forze di polizia competenti sul territorio comunale (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato), onde concordare la migliore strategia da intraprendere per evitare il reiterarsi delle condotte dedotte, tanto a breve quanto a lungo termine;
- c) in ragione del fatto che è stata riconosciuta la responsabilità di una Amministrazione Comunale per gli schiamazzi notturni provenienti da un'area pubblica, e preso atto che nonostante il sospirato e auspicato atteso e dettagliato regolamento di Polizia Urbana, si chiede se non sia il caso di affrontare anche da un altro punto di vista, non sanzionatorio, le annose problematiche relative alle giuste istanze dei giovani di potersi trovare e divertire senza arrecare disturbo.

In attesa di pronuncia su tale interrogazione, per la quale si richiede a norma di regolamento risposta scritta, porgo cordiali saluti.

Il Consigliere capogruppo - *Comunità e Ambiente*.

  
(Tavernini Alvaro)